Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 — Roma — Venerdì 14 Luglio — Numero 163

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ordinato un lutto di Corte di giorni dieci, a cominciare dal giorno 12 corrente mese, per il decesso di S. A. I. Giorgio Alexandrovitch, Granduca ereditario di Russia.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 276 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449, sul riordinamento degli Istituti di emissione;

Veduto il R. decreto 16 aprile 1896, n. 126, che approva lo Statuto modificato della Banca d'Italia;

Vedute le leggi 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, 26 dicembre 1895, n. 720, 2 luglio 1896, n. 253, 17 gennaio 1897, n. 9, 3 marzo 1898, n. 47, e 16 febbraio 1899, n. 45;

Veduto l'allegato P all'art. 26 della citata legge 8 agosto 1895, n. 486, col quale si approva il testo unico del Regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;

Veduto il verbale dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti, tenuta il 28 marzo 1899 in Roma, nella quale furono deliberate alcune modificazioni allo Statuto della Banca d'Italia, approvato col R. decreto sovracitato;

Sentito il parere favorevole della Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;

Veduta la lettera 14 giugno 1899 del Direttore generale della Banca d'Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo Statuto della Banca d'Italia, società

anonima costituita a norma della legge 10 agosto 1893, n. 449, modificato in conformità dell'allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1899.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

STATUTO DELLA BANCA D'ITALIA

TITOLO I.

Costituzione, capitale e durata della Banca d'Italia

Art 1.

La Banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n. 449, è costituita in società anonima. Essa ha lo scopo di esercitare il commercio bancario e di emettere biglietti al portatore nei limiti e con le norme di legge.

Art. 2.

La Banca d'Italia ha la direzione generale e l'amministrazione centrale in Roma.

Gli stabilimenti della Banca d'Italia sono distinti in sedi, succursali ed agenzie.

Sono sedi della Banca d'Italia gli stabilimenti di Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

La Banca avrà una succursale in ogni capoluogo di provincia, in cui non abbia una sede, e nelle altre città ai termini dell'articolo 1° della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Il Consiglio superiore della Banca delibera:

a) l'istituzione e la soppressione delle sedi, salva l'approvazione dell'assemblea generale e del Governo;

b) l'apertura di succursali, la loro chiusura o la loro trasformazione in agenzie, salva l'approvazione del Governo per quelle attualmente esistenti in città che non sono capoluogo di provincia;

c) l'apertura e la chiusura delle agenzie.

Art. 3.

Gli stabilimenti sono amministrati secondo le norme stabilite nel presente Statuto.

Art. 4.

La durata della società è di anni venti, cominciando dal 1° gennaio 1894, ed è prorogabile fino al 31 dicembre 1923 a norma dell'articolo 21 della convenzione 28 novembre 1896, approvata con leggi 17 gennaio 1897 e 3 marzo 1898, numeri 9 e 47.

Art. 5.

Il capitale della Banca d'Italia è di 240 milioni di lire diviso in 300,000 azioni nominative di L. 800 ciascuna di cui L. 600 versate.

Gli eventuali successivi versamenti saranno chiamati dal Consiglio superiore, quando occorrano per ottemperare alle disposizioni dell'articolo 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, modificate dalla convenzione del 30 ottobre 1894, approvata con la legge dell'8 agosto 1895, n. 486, o quando il Consiglio stesso lo reputi necessario.

I versamenti non potranno essere maggiori di lire cento ciascuno, nè aver luogo a distanza minore di tre mesi l'uno dall'altro.

Quando l'azionista non eseguisca il versamento, si procederà a norma del vigente Codice di commercio.

Art. 6.

Le azioni sono nominative. Sono rilasciati a ciascun azionista certificati estratti da registri a matrice. I certificati sono firmati nelle sedi dal direttore, da un reggente e da un censore; nelle succursali dal direttore e da due censori. Debbono sempre avere il visto del capo d'ufficio competente.

Art. 7.

I proprietari di azioni, sieno domiciliati nel Regno o all'estero, devono dichiarare od eleggere il loro domicilio in un Comune dello Stato dove esista una sede o una succursale della Banca. Tale dichiarazione ed elezione di domicilio avrà effetto per tutte le relazioni con la Banca.

Art. 8.

Il trasferimento delle azioni viene eseguito per mezzo di una dichiarazione sui registri della Banca, sottoscritta dal proprietario. Tale dichiarazione deve essere autenticata da un agente di cambio o da un mediatore a ciò debitamente autorizzato dal Governo, od anche da un pubblico notaio, e vidimata dal direttore.

Nei casi di successione il trasferimento ha luogo previo l'adempimento delle formalità volute dalle leggi.

Art. 9.

Le azioni della Banca e i certificati che le rappresentano debbono essere inscritti sotto un solo nome o ditta a norma dell'articolo 170 del codice di commercio, comunque la loro proprietà sia divisa tra più persone.

Può essere divisa la proprietà dall'usufrutto coll'emissione di certificati corrispondenti.

Art. 10.

In caso di smarrimento o di distruzione di certificati d'azioni, l'azionista può chiedere duplicati che saranno rilasciati un mese dopo l'ultima pubblicazione del relativo avviso ripetuto tre volte, a spese dell'azionista, sulla *Gazzetta Ufficiale*, sul foglio degli annunzi giudiziari del luogo del suo domicilio dichiarato od eletto a termini dell'articolo 7 del presente Statuto, e in quello del luogo dove sono iscritte le azioni.

La consegna del duplicato rimane sospesa quando sia notificata legalmente alla Banca una opposizione.

TITOLO II.

Operazioni della Banca

Art. 11.

Le operazioni che la Banca d'Italia può compiere sono le seguenti:

1° Sconto:

a) di cambiali e assegni bancari;

b) di buoni del tesoro;

c) di note di pegno emesse da società di magazzini generali e da depositi franchi legalmente costituiti;

d) di cedole, scadenti nel semestre in corso, dei titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

2° Anticipazioni contro pegno dei titoli e valori secondo la legge;

3° Acquisto e vendita a contanti di tratte, di cambiali e di assegni sull'estero, secondo la legge;

4° Impiego di somme in rendita italiana ed altri titoli emessi o garantiti dallo Stato nei limiti di legge;

5° Emissione di vaglia cambiari e assegni bancari trasmissibili per girata.

La Banca può inoltre:

1° ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati, che per legge non debbano farsi altrimenti;

2° ricevere somme in conto corrente, con o senza interesso, per rimborsarle a vista o a termine, secondo la legge;

3° tenere impiegato non più del decimo del suo capitale in edifizi ad uso della direzione generale e degli stabilimenti;

4° riscuotere per conto di privati, di società e di enti morali titoli esigibili nel Regno, e, in generale, fare il servizio di cassa per conto ed a rischio di terzi;

5° Può infine compiere quelle altre operazioni che fossero autorizzate per legge e deliberate dall'assemblea generale degli azionisti.

Art. 12.

La Banca d'Italia, alle condizioni stabilite o da stabilirsi dal Consiglio superiore, può eseguire operazioni e disimpegnare servizi ed incarichi per conto del tesoro dello Stato.

Art. 13.

La Banca d'Italia può assumere l'esercizio delle Ricevitorie provinciali.

Norme per le operazioni

Art. 14.

Le cambiali e gli assegni bancari da ammettersi allo sconto devono essere regolarmente bollati, avere una scadenza non maggiore di quattro mesi, ed essere muniti di due o più firme solidali di persone o ditte notoriamente solventi.

I buoni del tesoro, le cedole e le note di pegno, contemplati dalla legge, non possono essere scontati a una scadenza maggiore di quattro mesi.

Art. 15.

Le cambiali pagabili dove la Banca non ha uno stabilimento possono essere rimesse, per l'incasso, ad un corrispondente scelto dal Consiglio superiore.

Art. 16.

Il Consiglio superiore può ordinare, ove lo creda opportuno, che le Commissioni di sconto regolino i fidi col sistema del *castelletto.*

Art. 17.

Le anticipazioni contro pegno si fanno per mezzo di polizza in doppio originale portante ciascuna le condizioni dell'operazione e la durata, che non può superare i sei mesi.

Le anticipazioni contro pegno di titoli emessi o garantiti dallo Stato e di buoni del tesoro a lunga scadenza, possono essere consentite in ragione dei quattro quinti del valore dei titoli depositati, ragguagliato a non oltre il corso medio del giorno precedente a quello in cui è fatta l'anticipazione, purchè non ecceda in alcun caso il valore nominale.

Quelle contro pegno di titoli dei quali lo Stato garantisce il rimborso del capitale od anche il solo interesse, di cartelle fondiarie e di titoli pagabili in valuta d'oro, emessi o garantiti da Stati esteri, possono essere consentite in ragione di tre quarti, col limite e colle condizioni di valutazione suaccennate.

Quelle contro pegno di buoni del tesoro ordinari possono essere consentite per l'intero valore di essi.

Quelle contro pegno di buoni del tesoro a lunga scadenza possono essere consentite per più di sei mesi, fino a due anni, secondo la legge.

Le anticipazioni contro pegno di monete d'oro e d'argento nazionali ed estere, aventi corso legale nel Regno, e contro verghe d'oro, possono essere fatte per l'intero loro valore legale.

Quelle contro pegno di sete greggie o torte, di bozzoli secchi o quelle sopra verghe d'argento, possono essere consentite per non oltre i due terzi del loro valore; quelle contro pegno di fedi di deposito dei magazzini generali legalmente costituiti, dei depositi franchi e di ordini in derrate o in zolfi, per non più di due terzi del valore della merce che rappresentano; quelle contro pegno di certificati di deposito di spirito o di cognac, per non più della metà del valore dell'alcool o del cognac depositato.

Il valore delle merci, di che nel precedente capoverso, deve essere accertato da mediatori designati dalla Banca.

Art. 18.

I titoli nominativi depositati alla Banca, sui quali si sono fatte anticipazioni, devono essere muniti di dichiarazione di cessione in garanzia o di vincolo di pegno, rilasciati nelle forme di legge.

Art. 19.

Chi riceve l'anticipazione, sottoscrive, a favore della Banca, l'obbligo del rimborso entro un termine non maggiore di sei mesi.

Ogni qualvolta il prezzo corrente dei titoli e delle merci depositate subisca un deprezzamento del 10 %, il depositante dovrà, in ragione dell'avvenuto ribasso di prezzo, o reintegrare la cauzione o diminuire proporzionalmente l'importo dell'anticipazione.

Art. 20.

Qualora nei due giorni successivi alla scadenza o al verificarsi del deprezzamento, di cui all'articolo precedente, il debitore non adempia agli obblighi assunti, la Banca, per mezzo di usciere, gliene intimerà il pagamento. Trascorsi tre giorni dalla data dell'intimazione, la Banca, senza che occorra costituzione in mora od altra formalità, può far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate. La vendita deve esser fatta per mezzo di un agente di cambio o di un mediatore.

Tale procedura non toglie o sospende gli altri modi di esecuzione competenti alla Banca per conseguire il pagamento. La omissione di detta procedura non implica alcuna responsabilità per la Banca, nè menoma le sue ragioni di credito. La vendita dei titoli esteri può essere fatta a mezzo dei corrispondenti esteri della Banca.

La Banca, col prodotto dell'eseguita vendita, si rimborsa dell'importare del suo credito in capitale ed accessori e dà al debitore nota del ricavato. Qualora risulti una deficenza, il debitore deve rimborsarla entro due giorni; ove invece risulti una eccedenza, la Banca la restituisce al debitore, salvo il disposto dell'articolo 1883 del Codice civile e le speciali convenzioni fra le parti.

Tali condizioni devono essere accettate dal debitore nell'atto o polizza di pegno.

Art. 21.

Le anticipazioni sono consentite soltanto a persone le quali abbiano od eleggano domicilio in una delle città dove esista uno stabilimento della Banca.

Art. 22.

Sui depositi a custodia e sugli altri indicati nell'articolo 11 del presente Statuto la Banca percepisce un diritto da stabilirsi dal Consiglio superiore in ragione del valore reale o dichiarato.

Art. 23.

Le operazioni di sconto e tutte le altre della Banca saranno fatte nella misura e con le norme determinate dal Consiglio superiore.

Nessuna operazione di sconto può essere fatta senza il voto delle apposite Commissioni, salvo il caso previsto dall'alinea *b* dell'articolo 44.

TITOLO III.

Amministrazione della Banca

Art. 24.

I poteri della società risiedono:

a) nelle assemblee generali degli azionisti, di cui agli articoli 25 a 34;

b) nel Consiglio superiore e nella sua presidenza;

c) nel direttore generale e nel vice direttore generale;

d) nei Consigli di reggenza, nei consiglieri di sconto e nei direttori degli Stabilimenti.

Il controllo e la vigilanza sulle operazioni della Banca e sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti si esercitano dai sindaci e dai censori secondo le disposizioni del presente Statuto.

Le agenzie dipendono da una sede o da una succursale.

Assemblea generale degli azionisti

Art. 25.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti, convocata dal

Consiglio superiore non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, si riunisce in Roma non più tardi del 31 marzo di ciascun anno. È presieduta dal presidente o da uno dei vice presidenti del Consiglio superiore.

Hanno diritto di intervenire gli azionisti possessori, da tre mesi almeno, di 20 o più azioni della Banca.

Quando la proprietà è divisa dall'usufrutto, è chiamato ad intervenire a tutte le assemblee il solo usufruttuario, salvo che sia diversamente stabilito nel titolo costitutivo dell'usufrutto.

L'ordine del giorno dell'assemblea viene stabilito dal Consiglio superiore e deve comprendere l'approvazione del bilancio, la nomina dei quattro membri del Consiglio superiore da eleggersi dalla assemblea generale, secondo l'articolo 35 del presente Statuto, e la nomina dei sindaci.

Deve pure comprendere tutte le proposte presentate al Consiglio superiore entro il mese di gennaio con domanda sottoscritta da uno o più azionisti possessori da tre mesi almeno di 5000 o più azioni cumulativamente, le cui firme siano legalizzate da pubblico notaio o certificate dal direttore di uno stabilimento della Banca.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati agli azionisti con avviso inserito, almeno 15 giorni prima dell'assemblea, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e ripetuto altre due volte durante i 15 giorni.

Gli azionisti vengono pure avvertiti della data e dell'ordine del giorno della assemblea mediante circolare spedita, almeno otto giorni prima di quello della riunione, al domicilio da loro dichiarato od eletto, giusta l'articolo 7.

Art. 26.

Gli azionisti aventi diritto di intervenire all'assemblea generale hanno un voto per ogni 20 azioni sino a 500 azioni, ed un voto per ogni 50 azioni in più delle 500, purchè possedute da non meno di tre mesi.

Ogni azionista, avente diritto d'intervenire all'assemblea generale, può farvisi rappresentare mediante mandato speciale.

Gli intervenuti in qualità d'azionisti o in qualità di rappresentanti di azionisti, o nell'una e nell'altra qualità insieme, non possono dare in alcun caso più di 50 voti.

Art. 27.

L'assemblea generale è valida quando intervengano, in persona o a mezzo di rappresentanti, almeno 100 azionisti possessori di un decimo o più del capitale sociale.

Non raggiungendosi questo numero di azionisti e di azioni, l'assemblea viene rimandata a non meno di 8 nè a più di 15 giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o la quantità delle azioni rappresentate.

Il rinvio dell'assemblea sarà annunziato nella *Gazzetta Ufficiale* due volte nell'intervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza che trattasi di una seconda convocazione.

Il presidente dell'assemblea può prorogare al giorno successivo l'assemblea, quando l'ordine del giorno non sia stato esaurito nel giorno stabilito.

Avvenendo che nel secondo giorno manchi il numero legale, saranno ritenute valide le deliberazioni che fossero state prese nel primo giorno, per il resto si deve procedere ad una nuova convocazione, con le formalità indicate nel presente articolo per le riconvocazioni in caso di mancanza di numero legale.

Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee agli oggetti rimasti all'ordine del giorno della prima.

Art. 28.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I componenti del Consiglio superiore non votano, per l'approvazione del bilancio annuale, per la nomina dei sindaci e per le deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, però le azioni da essi possedute sono comprese nel computo per la validità della assemblea.

Nelle altre deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente dell'assemblea.

La nomina dei consiglieri, di cui all'articolo 35, e dei sindaci deve farsi a scrutinio segreto.

Art. 29.

Se nell'assemblea generale fossero presentate proposte non comprese nell'ordine del giorno, queste non possono essere discusse, ma possono essere prese in considerazione dall'assemblea per essere inscritte nell'ordine del giorno della successiva riunione.

Art. 30.

Oltre all'assemblea generale ordinaria, possono essere convocate assemblee straordinarie, colle stesse forme e disposizioni, per deliberazione del Consiglio superiore, o per domanda dei sindaci, o per domanda di azionisti che siano complessivamente possessori, da 3 mesi almeno, di 20,000 o più azioni.

Le firme degli azionisti devono essere legalizzate da pubblico notaro o certificate dai direttori degli stabilimenti.

Il Consiglio superiore, entro trenta giorni dalla legale presentazione della domanda, stabilisce l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, da riunirsi entro due mesi dalla presentazione della domanda stessa.

L'ordine del giorno anche di queste assemblee viene compilato dal Consiglio superiore, il quale deve comprendervi le proposte presentate dai sindaci e dagli azionisti.

Art. 31.

I verbali dell'assemblea generale sono compilati da pubblico notaio e devono essere firmati, entro otto giorni da quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea, dal direttore generale e da due azionisti a ciò delegati dall'assemblea.

Art. 32.

Le assemblee generali degli azionisti presso le sedi sono convocate dal Consiglio superiore nei modi e nelle forme stabilite negli articoli 25 e 26 del presente Statuto.

Esse hanno per oggetto la nomina e la rinnovazione parziale dei Consigli di reggenza e dei censori delle sedi.

Sono convocate presso le singole sedi, per turno alfabetico, in modo che in ogni triennio abbia luogo un'assemblea generale presso ciascheduna sede.

Sono valide quando intervengano, personalmente o per rappresentanza, almeno 50 azionisti possessori di un ventesimo del capitale sociale,

Sono presiedute dal presidente o dal vice presidente del rispettivo Consiglio di reggenza.

L'ufficio di segretario spetta al segretario o al vice segretario del Consiglio di reggenza.

Mancando i detti funzionari, o alcuni di essi, l'assemblea surroga il mancante con uno degli azionisti presenti.

Art. 33.

Le nomine dei funzionari devono farsi per schede segrete.

S'intendono eletti soltanto quei candidati che raccolgono la maggioranza assoluta.

Quando nessuno consegua tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due che hanno ottenuto maggior numero di voti. In caso di parità, si ritiene eletto il più anziano di età.

Art. 34.

L'adunanza, quando non riesca valida per insufficienza del numero degli azionisti intervenuti o delle azioni rappresentate, viene rinviata come è detto nell'articolo 27 e colle identiche formalità.

Consiglio superiore

Art. 35.

Il Consiglio superiore viene eletto annualmente e si compone:

dei membri eletti nel proprio seno dai Consigli di reggenza in ragione di due per ciascuno di essi;

di quattro consiglieri eletti annualmente dall'assemblea generale ordinaria, da scegliersi fra gli altri reggenti in carica.

Il direttore generale fa parte del Consiglio superiore.

I componenti del Consiglio superiore e il vice direttore generale devono essere cittadini italiani.

Il vice direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. Ha voto deliberativo quando, in caso di assenza del direttore generale, ha l'incarico di sostituirlo.

Art. 36.

Il Consiglio superiore elegge ogni anno il proprio ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vice presidenti, e di un segretario.

Il presidente, o almeno uno dei due vice presidenti, deve avere stabile dimora in Roma.

I membri dell'ufficio di presidenza possono essere rieletti. Però il presidente dopo tre elezioni consecutive non può, per un anno, essere rinominato all'ufficio di presidente.

Art. 37.

Il Consiglio superiore nomina e revoca il direttore generale e il vice direttore generale.

Per la nomina è necessario il voto di due terzi dei componenti il Consiglio; per la revoca occorre il voto della maggioranza assoluta.

Le nomine del direttore generale e del vice direttore generale devono essere approvate dal Governo.

Art. 38.

Il Consiglio si aduna in Roma. Le adunanze ordinarie si tengono una volta al mese per invito del presidente o del direttore generale; occorrendo possono aver luogo adunanze straordinarie per invito del presidente o del direttore generale, o su domanda motivata di almeno cinque dei membri del Consiglio stesso.

Esso è legalmente costituito quando intervengano almeno dodici dei suoi componenti, compreso il direttore generale, o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Le votazioni, quando si tratti di persona o quando lo richiedano almeno tre consiglieri, si fanno per scrutinio segreto; negli altri casi si fanno per voto palese.

Art. 39.

Al Consiglio superiore compete l'amministrazione generale della Banca.

Esso delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore per la parte che riguarda la Banca, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari, osservate le disposizioni di legge.

Delibera la creazione, l'emissione, il ritiro e l'annullamento dei biglietti al portatore, in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Fissa l'interesse per le anticipazioni e stabilisce il saggio dello sconto sotto l'osservanza delle leggi; determina le condizioni per le operazioni della Banca.

Fissa le assegnazioni dei fondi agli stabilimenti per i rispettivi impieghi, e le norme da seguirsi nella ripartizione di essi fra le varie categorie delle operazioni.

Nomina i corrispondenti della Banca all'interno ed all'estero.

Delibera i regolamenti del servizio del personale.

Forma il ruolo del personale e fissa gli stipendi.

Stanzia le somme da assegnarsi annualmente per la cassa di previdenza del personale in conformità ai regolamenti.

Determina il numero dei reggenti, dei consiglieri di sconto e dei censori presso le sedi e le succursali.

Nomina o revoca, su proposta del direttore generale, tutti gli impiegati della Banca, i consiglieri di sconto ed i censori delle succursali. La nomina dei censori delle succursali deve essere ratificata dai sindaci.

Stabilisce le cauzioni dei cassieri e degli altri impiegati aventi responsabilità materiale, e ne delibera lo svincolo.

Delibera lo svincolo delle cauzioni dei funzionari.

Esamina ed approva il bilancio annuale ed il conto dei profitti, delle spese e delle perdite, che presenta poi ai sindaci ed all'assemblea generale degli azionisti per la definitiva approvazione. Sentita la relazione dei sindaci, delibera i dividendi e gli acconti sui medesimi da pagarsi agli azionisti.

Transige ed approva i contratti, i quali devono essere poi firmati, in nome della Banca, dal direttore generale, ovvero, per delegazione di lui, dal vice direttore generale o dai direttori delle sedi e delle succursali o da altro funzionario della Banca.

Delibera le cancellazioni e le restrizioni d'ipoteche iscritte a favore della Banca, nonchè le surrogazioni a favore dei terzi, salvo quanto è detto all'articolo 44.

Delibera l'istituzione, la trasformazione, la soppressione degli stabilimenti, entro i limiti determinati dall'articolo 2.

Delibera la chiamata dei versamenti sulle azioni.

Può delegare temporaneamente determinate facoltà, all'ufficio di presidenza, ad uno o più dei suoi membri, od anche, su proposta del direttore generale, ad impiegati della Banca.

Delibera su tutte le materie che non siano esplicitamente demandate all'assemblea generale degli azionisti.

Art. 40.

I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore sono autenticati dal presidente o dal direttore generale o da coloro che ne fanno le veci.

Sindaci e censori.

—

Art. 41.

I sindaci funzionano collegialmente, e, direttamente o per mezzo dei censori, esercitano il controllo dell'Amministrazione della Banca relativamente all'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti della Banca.

I sindaci si tengono in relazione coi censori, sia per le verificazioni delle casse e dei portafogli presso ciascuno stabilimento, sia per tutte le osservazioni che possano occorrere sull'andamento del servizio esterno ed interno in ordine al loro mandato.

I sindaci esaminano le situazioni, i bilanci ed i conti dei profitti, delle spese e delle perdite, ed esprimono il loro parere sulla distribuzione del dividendo annuale e di un acconto sul dividendo stesso.

Possono intervenire alle tornate del Consiglio superiore.

Comunicano, ove occorra, al Consiglio superiore od al direttore generale le loro osservazioni e quelle che avessero ricevute dai censori.

Esercitano infine, o direttamente od a mezzo dei censori, tutte le funzioni demandate ai sindaci dall'articolo 184 del Codice di commercio.

I sindaci vengono rimunerati con un assegno fisso stabilito anno per anno dall'assemblea generale.

È in facoltà dell'assemblea generale di deliberare che il numero dei sindaci sia di tre o di cinque, oltre i due supplenti.

Art. 42.

I censori prendono contezza dell'andamento degli affari degli stabilimenti presso i quali vennero eletti e ne rivedono semestralmente il bilancio.

Hanno facoltà di attingere dai direttori le informazioni che credono utili all'adempimento del loro mandato.

Per incarico dei sindaci, possono chiedere di esaminare i registri, il portafoglio e la situazione della cassa per farne la verificazione, la quale in ogni caso dovrà essere eseguita in modo completo da due di essi, almeno una volta ogni trimestre.

Riferiscono ai sindaci, per le eventuali comunicazioni al Consiglio superiore, le proposte e le osservazioni che credono utili

all'andamento dell'Istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza.

Art. 43.

Presso ciascuno stabilimento è tenuto un libro apposito sul quale i censori notano le avvertenze sull'andamento della gestione che sono deputati a sorvegliare e ne riferiscono ai sindaci.

Direzione generale

Art. 44.

Il direttore generale rappresenta la Banca in giudizio ed in faccia ai terzi. È incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio superiore e dà le istruzioni necessarie per attuarle.

Interviene, con voto deliberativo, alle tornate del Consiglio superiore e può assistere in persona o delegando il vice direttore generale a quelle dei Consigli di reggenza e delle Commissioni di sconto degli stabilimenti.

Provvede alle operazioni in titoli dello Stato e in divise estere nei limiti di legge.

Ha facoltà, in casi eccezionali, di allargare o di restringere le assegnazioni mensili agli stabilimenti, salvo a riferirne al Consiglio superiore nella prima sua adunanza.

Propone al Consiglio superiore la nomina e la revoca di tutti gli impiegati della Banca, dei censori e dei consiglieri di sconto delle succursali.

Fa al Consiglio superiore tutte le proposte che giudica utili alla Società ed al retto andamento dell'amministrazione, sia nei rapporti col pubblico, sia nei rapporti interni.

Ha la firma sociale, con facoltà di delegazione, previa approvazione del Consiglio superiore.

Cura il contenzioso e consente la cancellazione di ipoteche o la restituzione di pegni, nonchè le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Banca, garantito con le ipoteche e con i pegni, sia integralmente estinto. Può consentire altresì la riduzione delle ipoteche, la restituzione parziale dei pegni e la parziale surrogazione in favore di terzi in proporzione della avvenuta diminuzione del credito.

Di fronte al conservatore delle ipoteche, il direttore generale è autorizzato in tutti i casi, e quindi anche in quelli contemplati dall'articolo 39, senza alcuna limitazione o condizione, a consentire la cancellazione, la restrizione, le annotazioni ed i sub-ingressi nelle ipoteche e nei pegni, non che a consentire qualsiasi altra formalità ipotecaria.

Al direttore generale è rimesso tutto quanto nel presente Statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore.

Col concorso dell'ufficio di presidenza:

a) presta il consenso a transazioni, cessioni di crediti, concordati giudiziali ed extra giudiziali relativamente a crediti non superiori alle lire 200 mila, compie tutti gli atti necessari per darvi esecuzione e ne dà comunicazione al Consiglio superiore;

b) delibera le operazioni di sconto straordinario proposte dagli stabilimenti e ne dà comunicazione al Consiglio superiore;

c) sopraintende alle riserve in valute metalliche, divise estere e conti correnti sull'estero;

d) compila l'ordine del giorno per le adunanze del Consiglio superiore.

Art. 45.

Il vice direttore generale coadiuva il direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni; lo surroga in caso di assenza o di impedimento ed ha la firma per le operazioni a lui affidate.

Amministrazione delle sedi

Art. 46.

Presso ciascuna sede vi è un Consiglio di reggenza composto di non meno di otto e non più di dodici reggenti, e di non più di quattro censori, e del direttore della sede.

I reggenti e i censori sono nominati dalle assemblee degli azionisti per sei anni, e scadono per metà ogni triennio.

Essi sono rieleggibili.

Ogni Consiglio nomina annualmente nel suo seno un presidente, un vice presidente, un segretario e un vice segretario, i quali possono essere rieletti.

Però il presidente, dopo tre elezioni consecutive, non può per un anno essere nominato al medesimo ufficio.

Art. 47.

Se durante l'intervallo triennale fra l'una e l'altra assemblea degli azionisti presso alcuna delle sedi, il numero dei reggenti fosse ridotto a cinque, dove sono non più di dieci, o a sette, dove sono più, e il numero dei censori fosse ridotto a due, sarà dal Consiglio superiore per i reggenti, dai sindaci per i censori, provveduto a surrogare i mancanti. I nuovi nominati dureranno in carica fino alla prossima assemblea.

Art. 48.

I parenti fino al terzo grado e gli affini in primo grado, i soci solidali della stessa casa di commercio non possono far parte simultaneamente dello stesso Consiglio.

Art. 49.

Non possono far parte del Consiglio coloro che appartengono all'amministrazione di un altro Istituto di emissione, nè i direttori, nè gli amministratori delegati di altri Istituti di credito.

Art. 50.

Il Consiglio si aduna almeno una volta al mese, e tutte quelle altre volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando tre reggenti ne facciano domanda.

Non è valida alcuna deliberazione senza la presenza della maggioranza dei reggenti in carica.

Le deliberazioni sono prese dalla maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

I reggenti e il direttore hanno voto deliberativo; i censori hanno voto consultivo.

Le votazioni di persone sono fatte per voto segreto.

Art. 51.

Ogni Consiglio di reggenza è incaricato dell'amministrazione della propria sede.

Invigila perchè siano osservate le prescrizioni e le istruzioni del Consiglio superiore e della direzione generale.

Nomina i due reggenti chiamati a far parte del Consiglio superiore.

Rivede il conto mensile delle operazioni della propria sede e ne esamina i bilanci semestrali.

Stabilisce il turno di servizio dei consiglieri di sconto.

Sottopone per mezzo del direttore generale al Consiglio superiore il preventivo delle spese d'amministrazione della sede.

Esamina le proposte di transazione e di concordato dei debitori della propria sede, e ne propone l'accettazione o il rigetto al direttore generale.

Per mezzo dei membri da esso eletti propone al Consiglio superiore i provvedimenti che crede utili alla sede ed all'Istituto.

È nelle attribuzioni dei reggenti il servizio dell'apertura e della chiusura giornaliera delle casse. A questo scopo viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle casse stesse.

Art. 52.

Presso ciascuna sede sono non meno di 8 e non più di 15 consiglieri di sconto, nominati dal Consiglio di reggenza sopra una lista doppia approvata dal direttore generale e presentata dal direttore della sede.

Essi durano in carica due anni e sono rinnovati per metà ogni anno.

Art. 53.

Due reggenti, il direttore e un consigliere di sconto compongono la Commissione chiamata a deliberare sull'ammissione e sul rigetto delle cambiali presentate allo sconto.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole del direttore e di due membri della detta Commissione.

Nessuna cambiale può essere ammessa sulla quale figuri la firma di alcuno dei direttori o impiegati della Banca.

Le cambiali che portino la firma di reggenti o di consiglieri di sconto, o di loro ditte, o di società commerciali nelle quali esercitino qualche funzione, non possono essere ammesse allo sconto se non da una Commissione alla quale niuno di essi prenda parte.

Succursali

—

Art. 54.

Le succursali hanno un direttore, dei censori e dei consiglieri di sconto.

I censori sono non più di quattro.

I consiglieri di sconto non meno di quattro e non più di otto.

I censori e i consiglieri di sconto sono nominati per due anni e si rinnovano per metà ogni anno.

Ove il numero sia dispari, nel primo anno la rinnovazione ha luogo pel numero minore.

Essi sono rieleggibili.

Art. 55.

Due consiglieri di sconto che prestano servizio a turno e il direttore che la presiede formano la Commissione di sconto.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole di un consigliere e del direttore.

Per le cambiali, portanti le firme dei direttori o di impiegati della Banca o di consiglieri di sconto, valgono le disposizioni dei capoversi 3 e 4 dell'articolo 53.

Art. 56.

I consiglieri di sconto sotto la presidenza del direttore si riuniscono due volte ogni anno per esaminare ed approvare i bilanci semestrali col concorso almeno di due censori.

Il direttore, sentito il parere dei consiglieri di turno, propone al direttore generale le transazioni e i concordati coi debitori della succursale.

È nelle attribuzioni dei censori il servizio dell'apertura e della chiusura giornaliera delle casse. A questo scopo viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle casse stesse.

Direttori

—

Art. 57.

La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuno stabilimento della Banca è esercitata da un direttore in nome del Consiglio superiore, sotto la sorveglianza della direzione generale, e nelle sedi anche dal rispettivo Consiglio di reggenza.

I direttori rappresentano il rispettivo stabilimento in faccia ai terzi.

Firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza e le girate. Sotto la propria responsabilità, e avutone il consenso dal direttore generale, possono delegare al cassiere o ad altro impiegato alcuna delle suddette firme.

Distribuiscono le somme poste a disposizione del rispettivo stabilimento nelle varie categorie di operazioni, osservate le istruzioni del direttore generale.

I direttori di sede intervengono inoltre alle tornate del rispettivo Consiglio di reggenza con voto deliberativo.

Art. 58.

Nelle sedi, avvenendo improvvisamente la mancanza o l'impedimento del direttore, provvede alla surrogazione provvisoria il presidente del Consiglio di reggenza, assumendo esso stesso la direzione o delegando un altro reggente; egli ne riferisce tosto al direttore generale pei provvedimenti opportuni.

Avvenendo ugual caso nelle succursali, assume la direzione provvisoria il più anziano d'età dei consiglieri di sconto presenti, che ne riferisce immediatamente al direttore generale affinchè provveda.

Agenzie

—

Art. 59.

Le agenzie sono affidate ad un agente nominato dal Consiglio superiore su proposta del direttore generale.

Gli incarichi e le modalità per l'amministrazione delle agenzie sono stabiliti dal Consiglio superiore su proposta del direttore generale.

Esse dipendono direttamente da una sede o da una succursale designata dal Consiglio superiore.

TITOLO IV.

Bilancio, utili, spese e perdite, massa di rispetto

—

Art. 60.

Ogni anno dev'essere fatto il bilancio e l'inventario dell'attivo e del passivo della società in conformità dell'articolo 176 del Codice di commercio.

Deve essere pure fatto il conto dimostrativo dei profitti, delle spese e delle perdite dell'esercizio annuale.

I profitti sono quelli conseguiti ed incassati durante l'anno tanto dalle operazioni ordinarie quanto da quelle straordinarie.

Le spese comprendono quelle di ordinaria amministrazione, quelle pel rifornimento della riserva metallica, quelle pei biglietti al portatore e simili, le somme da erogarsi a scopo di beneficenza, le tasse e gli accantonamenti prescritti dalla convenzione 30 ottobre 1894, approvata con legge 8 agosto 1895, n. 486.

Alle dette spese e alle tasse devono aggiungersi anche le rate d'ammortamento delle spese che il Consiglio superiore giudicasse ripartibili o in tutta la durata della società o in più esercizi, e detrarsi le une e le altre dagli utili lordi, prima di accertare l'ammontare degli utili netti disponibili.

Per le immobilizzazioni e per le sofferenze si devono osservare le disposizioni della convenzione 30 ottobre 1894 sopracennata e le disposizioni delle leggi speciali sugli Istituti di emissione nella parte relativa alla Banca d'Italia.

Art. 61.

Dall'ammontare degli utili netti è prelevato il ventesimo e portato alla massa di rispetto, finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La massa di rispetto, se diminuita per ammortizzazione di perdita o per qualsiasi ragione, deve essere reintegrata a norma del comma precedente.

Gli utili netti residuali conseguiti secondo il bilancio approvato, sono distribuiti fra gli azionisti, tenuta presente la disposizione dell'articolo 5 della convenzione 30 ottobre 1894.

Ove gli utili da distribuirsi superino il cinque per cento sul capitale versato, viene fatta sull'eccedenza un'altra assegnazione del 20 % a favore della massa di rispetto.

Quando la massa di rispetto abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, cessa la ritenuta di cui sopra, e tutti gli utili netti dell'annata possono essere distribuiti agli azionisti, salve le rammentate disposizioni della convenzione del 30 ottobre 1894. È però sempre in facoltà dell'assemblea generale, su proposta del Consiglio superiore, di formare ancora con parte di detti utili una riserva straordinaria.

Art. 62.

La massa di rispetto è costituita:

1° dal fondo di riserva o massa di rispetto provenienti dalla

Banca Nazionale nel Regno, dalla Banca Nazionale Toscana e dalla Banca Toscana di Credito, salvo per quest'ultima il disposto della convenzione 18 gennaio 1893;

2° dal prelevamento sugli utili di cui nell'articolo precedente.

Le somme che, di mano in mano, si rendono disponibili nella massa di rispetto ordinaria, sono impiegate in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Possono essere costituite riserve straordinarie per determinate operazioni e per determinati scopi.

Art. 63.

Sulla scorta del conto dei profitti, delle spese e delle perdite, che deve essere presentato ai sindaci insieme col bilancio annuale non più tardi del 15 febbraio d'ogni anno, il Consiglio superiore, udita la relazione dei sindaci, delibera il dividendo da distribuirsi agli azionisti, il quale però non viene pagato se non dopo l'approvazione del Bilancio da parte dell'assemblea generale.

Art. 64.

Nel mese di luglio di ogni anno il direttore generale deve presentare al Consiglio superiore il conto delle spese e perdite e dei profitti del primo semestre. Sulle risultanze di questo conto, e tenuti presenti gli obblighi assunti dalla Banca colla citata convenzione 30 ottobre 1894, il Consiglio superiore, sul parere favorevole dei sindaci, può deliberare la distribuzione agli azionisti di un acconto di dividendo.

Art. 65.

Il direttore generale, il vice direttore generale, i direttori degli stabilimenti e tutti gli altri impiegati non possono appartenere ad altre Istituzioni di credito, esercitare commercio, fare operazioni di borsa, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, nè interessarsi in società in nome collettivo.

Art. 66.

I reggenti delle sedi, i censori, i consiglieri di sconto, devono essere domiciliati nei luoghi dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio, od almeno nella provincia.

I non regnicoli devono essere domiciliati nello Stato almeno da tre anni.

Art. 67.

Tutti i funzionari e gl'impiegati della Banca sono obbligati al più stretto segreto per tutto ciò che riguarda i rapporti della Banca con i terzi e la Banca stessa.

Art. 68.

I funzionari della Banca ricevono medaglie di presenza il cui valore è fissato dall'assemblea generale.

Art. 69.

Devono avere la libera proprietà e tenere iscritte a loro nome:

i membri del Consiglio superiore	60	azioni della Banca
il direttore generale	60	»
il vice direttore generale	50	»
i reggenti delle sedi	40	»
i censori	da 10 a 20	»
i consiglieri di sconto	da 5 a 10	»
I direttori delle sedi	40	»
i direttori delle succursali	da 10 a 20	»

Art. 70.

Le azioni della Banca che i funzionari devono, a termini dell'articolo precedente, possedere in garanzia della rispettiva carica, rimangono vincolate ed inalienabili per tutta la durata delle rispettive funzioni. Per quelle dei membri del Consiglio superiore non può essere deliberato lo svincolo se non dopo approvato dall'assemblea generale degli azionisti il bilancio dell'anno nel quale sono cessate le loro funzioni; per tutte le altre lo svincolo non può essere deliberato se non sei mesi dopo la cessazione delle rispettive funzioni.

Tutte le dette azioni rimangono depositate, finchè duri il vincolo, nelle casse della Banca, che ne rilascia ai titolari ricevute di deposito.

Art. 71.

Le azioni giudiziarie sono esercitate dal direttore generale e da chi ne fa le veci. I direttori degli stabilimenti si intendono sempre delegati dal direttore generale per gli affari che riguardano il rispettivo stabilimento.

Art. 72.

I contratti e qualunque atto legale sono stipulati dal direttore generale, ovvero dai direttori degli stabilimenti cui riguardino, conforme a deliberazione del Consiglio superiore, salvo quanto è disposto nell'articolo 44, e ad autorizzazione del direttore generale, data anche per semplice lettera.

Art. 73.

I trasferimenti di titoli del Debito Pubblico od altri, inscritti al nome della Banca, vengono firmati dal direttore generale il quale ha facoltà di delegare il vice direttore generale; la delegazione deve essere notificata alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Il trasferimento di altri titoli dati a maggior garanzia di operazioni o per cauzione di cariche, può essere firmato dal direttore del rispettivo stabilimento, conforme ad autorizzazione del direttore generale, data anche per semplice lettera.

Art. 74.

I funzionari della Banca, nel caso di fallimento od anche di semplice sospensione di pagamenti, nonchè negli altri casi accennati nell'articolo 151 del vigente Codice di commercio, cessano immediatamente dal loro ufficio.

Art. 75.

Nel caso di scioglimento anticipato, di proroga, di fusione con altre società, di riduzione, di reintegrazione o aumento di capitale sociale e di modificazioni dello Statuto, salva, ove occorra, l'osservanza delle disposizioni delle leggi speciali e l'approvazione governativa, l'assemblea generale viene convocata e costituita in conformità degli articoli 25, 26, 30 dello Statuto presente. Ma per deliberare validamente è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino il terzo del capitale sociale, e il voto favorevole di tanti soci intervenuti quanti corrispondano ai due terzi almeno del capitale rappresentato.

Occorrendo una seconda convocazione le deliberazioni sono valide, quando intervengano tanti soci che rappresentino il quinto del capitale sociale, e vi sia il voto favorevole di tanti soci intervenuti quanti corrispondano ai due terzi almeno del capitale rappresentato.

Art. 76.

Nel caso di emissione di nuove azioni, esse saranno offerte a preferenza agli azionisti e ripartite pro rata fra i medesimi.

Disposizioni transitorie

Art. 77.

Il Consiglio superiore formerà il Regolamento interno della Banca d'Italia.

Intanto si osserveranno le norme attualmente in vigore in quanto siano conciliabili col presente Statuto.

Art. 78.

Il Consiglio superiore è facoltizzato, se ne sia riconosciuta l'assoluta necessità, a instituire una sezione autonoma di mobilizzazione a norma di legge.

Roma, addì 18 giugno 1899.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro
P. BOSELLI.

Il Numero 277 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto 21 settembre 1896, n. 478;

Udito il Consiglio per gli Archivi ed il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 17 e 18 dell'Ordinamento per il personale degli Archivi di Stato, approvato col R. decreto 21 settembre 1896 sopra accennato, sono modificati come segue:

« Art. 17. Agli esami di promozione ad archivista potranno essere ammessi, dietro domanda, anche gli assistenti di 1ª e 2ª classe, i quali abbiano conseguito uno dei titoli che, giusta il precedente articolo 5°, si richieggono per gli impiegati di 1ª categoria e abbiano dato prova di capacità.

Potranno pure essere ammessi a tale esame i sotto archivisti di 2ª classe e i sotto assistenti di 1ª classe, forniti del titolo di cui all'articolo 5° e che abbiano dato prova di capacità, quando il Ministero lo ritenga opportuno.

« Art. 18. Ai sotto archivisti di 1ª classe, e agli assistenti di 1ª e 2ª classe, quando concorrono all'esame di promozione anche i sotto archivisti di 2ª classe o i sotto assistenti di 1ª classe e purchè riportino nelle prove scritte i punti necessarî per essere ritenuti idonei, giusta il seguente articolo 30, saranno dal Ministero aggiunti al totale dei punti da essi riportati nell'esame altri venti punti, i quali concorreranno a formare la loro graduatoria negli esami.

Gli assistenti di 1ª e 2ª classe e i sotto assistenti di 1ª classe che, in seguito all'esame, fossero promossi archivisti di 3ª classe, prenderanno nel nuovo grado il posto risultante dalla graduatoria riportata nell'esame.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene i seguenti Regi decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

N. CCVI (Dato a Roma il 28 maggio 1899), col quale si modificano gli articoli 6, 8, 12, 16 e 32 dello Statuto organico della Cassa di risparmio di Chiaravalle.

Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione:

N. CCVII (Dato a Roma il 15 giugno 1899), col quale la R. Università di Modena è autorizzata ad accettare un legato di libri e collezioni botaniche lasciatole dal prof. Giuseppe Gibelli.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. CCVIII (Dato a Roma il 22 giugno 1899), col quale è data facoltà al Comune di Arpino di applicare, nell'anno 1899, la tassa sul bestiame con limiti massimi superiori del doppio a quelli normali.

» CCIX (Dato a Roma il 22 giugno 1899), col quale è data facoltà al Comune di Catanzaro di applicare, nell'anno 1899, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 250.

» CCX (Dato a Roma il 22 giugno 1899), col quale è data facoltà al Comune di Piedimonte S. Germano di applicare, nel biennio 1899-1900, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100.

» CCXI (Dato a Roma il 22 giugno 1899), col quale è data facoltà al Comune di Arpino di applicare, nell'anno 1899, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'avviso in data 3 maggio 1899, col quale fu bandito il concorso ad un premio di L. 2000 da attribuirsi alla migliore produzione drammatica originale di autore italiano, rappresentata nei teatri d'Italia dal 1° settembre 1898 a tutto agosto 1899;

Ritenuto che il periodo di tempo, determinato dal predetto avviso, è alquanto limitato in paragone di quello conceduto nei precedenti concorsi drammatici;

Nell'intendimento di assicurare alla gara un maggior concorso di lavori pei quali sieno adempiute le condizioni prescritte circa le rappresentazioni obbligatorie in tre principali città d'Italia;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e delle produzioni al concorso drammatico 1898-99, stabilito dal suddetto avviso al 1° settembre 1899, è prorogato a tutto il 1° gennaio 1900.

Roma, 6 luglio 1899.

Il Ministro
G. BACCELLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I - SEZIONE III

Trasferimento di privativa industriale N. 1980.

Per gli effetti dell'articolo 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la priva-

tiva industriale dal titolo: « Procédé pour la production d'un gaz d'éclairage et de chauffage », registrata in origine da questo Ministero al nome dei signori Streiz Anton & Stattler Kasimir a Vienna, come da attestato del 1° maggio 1897, n. 43926 del Registro Generale, già trasferita per intiero al sig. Gurovits Eugen a Vienna, come da pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* addì 20 gennaio 1893, n. 15, è stata trasferita alla Oesterr. Carbid-und Carbor-Aeten Gesellschaft Gurovits e C.° a Vienna, in forza di cessione totale firmata dalle parti davanti al sig. D.r Julius Richter, notaio pubblico di Vienna, addì 16 maggio 1899, debitamente registrata all'Ufficio Demaniale di Roma il giorno 26 detto al n. 12199, vol. 146, ser. 3ª, atti privati, e presentata pel visto a questo Ufficio speciale della proprietà industriale addì 27 maggio 1899, ore 17,25.

Roma, il 12 luglio 1899.

Il Direttore Capo della I Divisione
GRISOLIA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Avviso per smarrimento di ricevuta (1ª *Pubblicazione*)

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Bologna il 14 aprile 1899 sotto il n. 296 pel deposito di due cartelle al portatore Consolidato 5 % della complessiva rendita di L. 50 con decorrenza dal 1° gennaio 1899, esibite dal signor Rizzoli Cesare fu Giovanni, per essere convertite in una iscrizione nominativa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà consegnato al signor Rizzoli Cesare fu Giovanni il nuovo titolo senza obbligo di esibire la ricevuta smarrita, la quale sarà di nessun valore.

Roma, li 13 luglio 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 14 luglio, a lire 107,24.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

15 luglio 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	100,07 3/4	98,07 3/4
	4 1/2 % *netto*	112,51 1/4	111,38 3/4
	4 % *netto*	99,81 1/2	97,81 1/2
	3 % *lordo*	63,25 3/8	62,05 3/8

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Pietroburgo che è oggetto di molti commenti un articolo comparso nel *Novoje Wremja* sui rapporti franco-russi, articolo di cui è autore il Direttore stesso del giornale, che fu testè a Parigi.

L'articolista dice, che durante il suo soggiorno nella capitale francese, ebbe campo di avvicinare numerosi uomini politici, giornalisti e deputati, e di convincersi che l'entusiasmo d'un tempo per la Russia, se non è del tutto scomparso, certo si è tanto raffreddato, che si direbbe non esistere più fra le due Nazioni un'alleanza. « Tale raffreddamento data dall'epoca della questione di Fashoda, nella quale malaugurata questione, prosegue l'articolista, la Russia purtroppo si disinteressò e la Francia s'ebbe più appoggio morale dalla Germania che da noi.

« Se in Francia - mi disse un autorevole uomo politico - l'indifferenza per la Russia ha potuto far dimenticare gli entusiasmi di Cronstadt e di Cherburg, la colpa non è certo dei francesi, i quali con l'alleanza nulla avvantaggiarono, mentre la Russia trovò nella Francia una leale amica e cooperatrice pei suoi piani, specie nell'Estremo Oriente, ove noi francesi non siamo punto minacciati.

« Un altro diplomatico mi disse: Quanto più l'amicizia, tanto ostentata in passato, tra la Francia e la Russia va raffreddandosi, tanto più facile diviene l'avviare amichevoli rapporti fra Parigi e Berlino.

« La Francia da parecchio tempo già non resta più tanto indifferente alle buone intenzioni dell'Imperatore Guglielmo verso di lei, e se la politica russa verso di noi resterà quale è oggi, non escludo la possibilità che fra la Germania e la Francia possano subentrare migliori rapporti; e questa riconciliazione avrebbe il suo più bel coronamento nella visita di Guglielmo all'Esposizione mondiale del 1900.

« Un passo fatto recentemente dalla Germania in favore della Francia, a Costantinopoli, fece la migliore impressione nel mondo politico francese.

« In quanto ai giornali parigini, che sono il principale fattore della vita politica in Francia — conclude l'articolista — da lungo tempo hanno cessato di considerare la Russia

attraverso a quel prisma che li faceva delirare d'entusiasmo. Tutto ciò nè può nè deve sfuggire al Governo imperiale. Sono brutti sintomi che vanno studiati, specie trattandosi della Francia dove il temperamento politico è soverchiamente mutabile ».

* * *

Sui risultati della Conferenza per la pace, la *Kölnische Zeitung* pubblica un articolo in cui dice tra altro:

I lavori della seconda Commissione della Conferenza, relativi alle norme da osservarsi nelle guerre terrestri, sono terminati dopo lunghe discussioni.

La relazione di Rolin-Jacquemin espone l'andamento delle discussioni che ebbero per base il progetto russo ed il protocollo di Bruxelles dell'anno 1874. Quest'ultimo non ebbe mai forza di legge ed anche le deliberazioni prese adesso all'Aja sono soltanto un tentativo di codificare il diritto di guerra.

Il giornale accenna quindi all'attività del delegato tedesco, colonnello Schwarzkoppen, il quale, in non pochi casi, riuscì a fare accettare l'opinione della Germania, e ricorda che, anche nella compilazione del protocollo di Bruxelles, ebbe, a suo tempo, parte importante il delegato tedesco, generale Voihis-Rhetz.

La *Kölnische* enumera, infine, i punti seguenti circa i quali la Commissione potè accordarsi: 1) Poteri militari su territorio nemico; 2) Riconoscimento delle qualità di belligeranti; 3) Mezzi per danneggiare il nemico; 4) Assedii; 5) Spionaggio; 6) Prigionieri di guerra; 7) Ammalati e feriti; 8) Giurisdizione militare su privati; 9) Contribuzioni e requisizioni; 10) Parlamentari, capitolazione ed armistizi; 11) Prigionieri di guerra e feriti presso Potenze neutrali.

* * *

Il gruppo socialista della Camera dei deputati del Belgio ha avvertito il Governo che esso respingerà qualsiasi progetto di riforma elettorale, se prima non verrà modificata la costituzione ed abolito il diritto di voto plurimo.

Si prevede che le sedute della Commissione parlamentare, incaricata di studiare la questione della riforma elettorale, riusciranno burrascose.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. E. il Comm. Ferdinando Martini, Governatore dell'Eritrea, giunto ieri a Napoli col piroscafo *Bisagno*, della N. G. I., è arrivato stamane in Roma.

Egli è stato ricevuto nella mattinata da S. E. il Ministro degli Affari Esteri.

Benemeriti dell'istruzione. — È stata concessa la medaglia d'argento ai benemeriti dell'istruzione:

Calderini Rebecca, Milano; Marzano Luigi, Marcuzi Cesare, Tarsia Angelo, D'Aquino Clorinda, Arabia Vincenzo, De Falco Giulio, Costavillani Angelo, insegnanti di Napoli; Donatelli Emilia, di Torre Annunziata; Colucci Giovanni, di Portici; D'Alteriis Pasquale, di Giuliano; Sopegna Alfonso, di Boscoreale; Trivero-Peters Margherita, di Torre del Greco; Belcastro Michele, di S. Antimo; Argentieri Gaetano, di Viggiano.

Accademia navale. — Il 5 agosto comincieranno a Livorno, presso l'Accademia navale, gli esami per l'ammissione al 1° corso.

La Commissione per la visita medica, presieduta dal capitano di vascello Gavotti, sarà composta dal medico capo di 1ª classe Di Renzio, del medico capo di seconda Cappellotto e del medico di prima De Amicis.

Il capitano Gavotti presiederà anche la Commissione esaminatrice che sarà nominata dal comando dell'Accademia e della quale farà parte il capitano di corvetta Fagella.

Gli ufficiali nominati dovranno essere a Livorno il 4 agosto presso l'Accademia.

Rimpatrio. — Col piroscafo *Gottardo*, della N. G. I., partito il 12 corrente da Massaua, rimpatriano: il maggiore di Stato Maggiore Marchi; il capitano Vessichelli; i tenenti Luccio, Romano e Pollini del genio; il capitano Versace di fanteria, il capitano Commissario Alfaro e il tenente contabile Cerruti.

Partono in licenza i capitani Vella e Dellepiane, di fanteria, ed Ottini, contabile; i tenenti Scacchotti, Garbarini, Testafochi, Ferzari, Perodo, Crispi e Molinari, di fanteria; Colli, di cavalleria; Cornetti e Verdiani, di artiglieria; De Stefanis, medico, e Clivio, veterinario.

Rimpatriano pure 60 uomini di truppa.

Esposizione chiusa. — Iersera ebbe luogo a Genova la solenne chiusura dell'Esposizione enologica coll'intervento dell'on. deputato Imperiale, di tutte le autorità e di molti invitati.

L'on. deputato Fasce, Presidente della Mostra, pronunziò un discorso applauditissimo, constatando i progressi dell'enologia italiana ed eccitando a perseverare.

Fu letto quindi l'elenco dei premiati.

Pubblicazioni del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. — *Tavole della pioggia per il quarantennio 1858-1897* del M. E. Almerico da Schio.

— *Determinazioni di latitudine e di azimut*, fatte alla Specola di Bologna, nei mesi di giugno e luglio 1897, dal S. C. G. Ciscato, astronomo aggiunto all'Osservatorio di Padova.

— *Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione dal 1° gennaio al 31 maggio 1899.* (Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Gabelle).

Il commercio esterno della Bulgaria. — Durante il 1898 le importazioni sono salite a fr. 72,730,250 e le esportazioni a fr. 63,537,007. Rispetto al 1897 le prime sono in diminuzione di 11,263,986 e le seconde in aumento di 6,746,496.

Nelle importazioni sono in aumento il Belgio 1,348,580, la Grecia 68,481, la Francia 193,083, l'Olanda 66,006, mentre sono in diminuzione tutti gli altri paesi, notevolmente: Austria-Ungheria, 1,159,511, Inghilterra 5,694,283, Germania 1,348,580, Romania 704,250, Italia 451,436.

Per l'esportazione sono in aumento: Austria-Ungheria 6 milioni, Belgio 3 1/2 milioni, Italia 1 1/2, Turchia 5,678, in diminuzione Inghilterra 7 milioni, Germania 603,000, Francia 1,356. Da notarsi il progresso degli S. U. d'America, in aumento di 68,000 nelle importazioni e di quasi 300,000 nelle esportazioni.

Marina militare. — S. E. il Ministro della Marina, nel suo *Foglio d'ordini* di ieri, ha pubblicato il seguente ordine del giorno:

« Nel rilevare, con soddisfazione, il modo lodevole onde si è compiuta la campagna della R. nave *C. Colombo* sulle coste orientali d'Africa, felicemente riuscita, sia per la parte nautica che per quella militare, sono lieto di encomiare il comandante, gli ufficiali e l'equipaggio ».

— Proveniente da Venezia, ieri si ancorò a tre miglia da Porto Corsini (Ravenna) una divisione della Squadra attiva composta delle RR. navi *Sicilia*, *Sardegna*, *Re Umberto* ed *Urania*.

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Ems*, del N. L., giunse a New-York, ed il piroscafo *Raffaele Rubattino*, della N. G. I., partì da Hong-Kong per Bombay.

ESTERO

Disposizioni doganali all'Isola di Cipro. — È entrata in vigore nell'isola di Cipro una nuova tariffa doganale, per la quale viene ad essere raddoppiato il dazio della polvere, ed aumentato quello di varii generi, cioè delle profumerie, chincaglierie, zuccheri, olii di cotone, paraffina, carte da giuoco, tabacco, pelli secche di bufali, dinamite, fave, fagiuoli, pece, ecc. ecc. Sono state abolite le decime sulle olive ed olii nostrali, nonchè i dazi d'entrata sugli animali e sugli ordigni industriali.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LISBONA, 13. — I giornali annunziano che tutta la Divisione navale inglese del Capo arriverà quanto prima a Lourenço Marques.

LONDRA, 13. — La signora Salisbury è stata colpita da un leggero attacco di paralisi. Il suo stato non è però grave.

Il veliero a tre alberi inglese, *Carliste Castle*, si è totalmente perduto presso Rockingham (Australia). Dodici persone dell'equipaggio si sono annegate e sette si sono salvate.

BRESLAVIA, 13. — La *Gazzetta della Slesia* annunzia che il Granduca Ereditario di Russia, Giorgio, facendo un'escursione sulle montagne, presso Abba Stuman, cadde da cavallo così malamente, che morì subito dopo, in seguito ad una grande perdita di sangue.

BERLINO, 13. — Si ha da Pietroburgo: Notizie da Abba Stuman recano che sul posto, dove il Granduca ereditario Giorgio è morto, è stata eretta una croce.

LONDRA, 13. — La Banca d'Inghilterra ha elevato lo sconto dal 3 al 3 1/2 %.

LONDRA, 14. — *Camera dei Comuni.* — Il Sottosegretario di Stato per la guerra, S. Windham, conferma che tre batterie di artiglieria, e non cinque, ricevettero ordine di recarsi nel Sud dell'Africa. Soggiunge che le mitragliatrici le quali vi verrebbero inviate, sarebbero armate di palle Dum-Dum.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
il dì 13 luglio 1899

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,6

Barometro a mezzodì	756,0
Umidità relativa a mezzodì	27
Vento a mezzodì	S debolissimo.
Cielo	nuvoloso.
Termometro centigrado	Massimo 31,2. Minimo 17°,2.
Pioggia in 24 ore	0,0.

Li 13 luglio 1899.

In Europa pressione elevata al N della Russia a 770 Pietroburgo; bassa al NW, 755 Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque abbassato specialmente al S fino a 3 mm.; qualche temporale sull'Italia inferiore.

Stamane: cielo nuvoloso estremo S e nelle isole, sereno altrove.

Barometro: 762 Venezia, Domodossola; 761 Genova, Roma, Catanzaro; 760 Cagliari, Palermo.

Probabilità: venti deboli a freschi settentrionali; cielo vario, qualche temporale.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 13 luglio 1899.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio. .	—	—	—	—
Genova.	sereno	calmo	27 1	20 3
Massa e Carrara .	sereno	calmo	29 0	18 0
Cuneo	1/4 coperto	—	26 0	16 0
Torino.	sereno	—	25 4	17 9
Alessandria . . .	3/4 coperto	—	28 8	17 9
Novara	3/4 coperto	—	32 0	18 5
Domodossola . .	sereno	—	28 8	12 1
Pavia	sereno	—	29 9	17 8
Milano	1/4 coperto	—	32 3	18 3
Sondrio	sereno	—	27 7	16 8
Bergamo	sereno	—	26 0	19 0
Brescia	sereno	—	30 5	17 7
Cremona	sereno	—	32 5	19 0
Mantova	sereno	—	28 1	18 8
Verona	—	—	—	—
Belluno	sereno	—	28 8	16 0
Udine	sereno	—	28 7	17 3
Treviso	sereno	—	32 6	20 3
Venezia	nebbioso	calmo	30 1	21 9
Padova	sereno	—	28 8	17 5
Rovigo	sereno	—	30 5	17 5
Piacenza	sereno	—	28 0	18 2
Parma.	1/4 coperto	—	29 6	19 0
Reggio nell'Em. .	sereno	—	28 8	18 4
Modena	sereno	—	27 3	18 6
Ferrara	sereno	—	27 1	18 4
Bologna	sereno	—	26 2	18 6
Ravenna	sereno	—	30 6	13 9
Forlì	sereno	—	28 2	16 8
Pesaro.	sereno	calmo	25 7	15 9
Ancona	sereno	calmo	27 0	20 1
Urbino.	sereno	—	25 1	16 0
Macerata. . . .	sereno	—	27 7	19 2
Ascoli Piceno . .	sereno	—	27 0	18 0
Perugia	1/4 coperto	—	27 0	16 8
Camerino. . . .	1/4 coperto	—	24 1	16 0
Lucca	1/4 coperto	—	29 8	17 2
Pisa.	sereno	—	30 8	14 2
Livorno	1/4 coperto	calmo	28 0	17 5
Firenze	sereno	—	30 6	17 9
Arezzo.	sereno	—	29 5	16 8
Siena	sereno	—	27 5	17 8
Grosseto	1/4 coperto	—	30 1	15 1
Roma	sereno	—	29 6	17 2
Teramo	sereno	—	28 0	16 2
Chieti	sereno	—	25 0	14 8
Aquila.	sereno	—	25 3	12 8
Agnone	sereno	—	24 6	15 4
Foggia.	sereno	—	29 8	20 0
Bari.	sereno	calmo	25 0	16 0
Lecce	sereno	—	27 4	18 0
Caserta	sereno	—	31 1	19 5
Napoli.	sereno	calmo	27 8	21 4
Benevento . . .	sereno	—	29 0	15 2
Avellino	sereno	—	25 5	11 7
Caggiano. . . .	1/4 coperto	—	25 6	15 5
Potenza	sereno	—	24 0	14 1
Cosenza	sereno	—	30 0	17 0
Tiriolo.	3/4 coperto	—	19 6	13 0
Reggio Calabria .	1/4 coperto	calmo	27 6	20 6
Trapani	coperto	calmo	22 3	20 0
Palermo	3/4 coperto	calmo	29 2	18 2
Porto Empedocle .	sereno	legg. mosso	30 0	19 0
Caltanissetta . .	—	—	—	—
Messina	1/4 coperto	calmo	30 1	21 4
Catania	1/2 coperto	calmo	26 4	19 7
Siracusa	3/4 coperto	legg. mosso	28 8	21 4
Cagliari	coperto	calmo	27 1	18 0
Sassari.	piovoso	—	28 2	19 5

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.